

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER
LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI
PUBBLICI E LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE.**

(art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26/11/2012

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11/02/1994, n.109 come sostituito dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 ed alla luce delle precisazioni da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 43/2000 del 25/09/2000.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di San Giorio di Susa che svolgono una delle attività indicate dall'art.18 della legge 109/1994 e s.m.i. come sostituito dall'art. 92 del D.Lgs 163/2006

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "Codice" il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
- b) per "Regolamento Generale" il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- c) per "compenso incentivante" la somma di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- d) per "Responsabile" il responsabile unico del procedimento previsto dall'art.10 del "Regolamento"

Articolo 3

Spesa per compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'art.15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali – CCNL – in data 1/04/1999 e all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo I – spese correnti.
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici che l'ente" deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'art. 92, comma 7 del "Codice".
3. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

Articolo 4

Criteri generali per la ripartizione del "compenso Incentivante"

1. Il "compenso Incentivante" compete al personale dell'ente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 92 del "codice", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa.
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso Incentivante", ancorché svolte fuori dall'orario, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
3. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati alla progettazione, nei limiti consentiti dal Codice e dal "Regolamento generale".

Articolo 5

"Compenso Incentivante" opere o lavori pubblici

Una somma non superiore al 2% al lordo di tutti gli oneri accessori dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti a titolo di "compenso Incentivante", per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 92 comma 5, del "codice".

1. Il "compenso Incentivante" è ripartito, in particolare, fra il "Responsabile" ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza e coordinamento, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
2. La Giunta Comunale ovvero il responsabile ovvero il Segretario Comunale, con l'atto di affidamento dell'incarico di progettazione, individua per ciascuna opera o lavoro pubblico, il

- “Responsabile”, gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell’art. 92 del “Codice” e i loro collaboratori, ovvero il professionista esterno a cui affidare in parte o in toto il servizio di progettazione (a seguito di apposita dichiarazione fatta dal Responsabile del Procedimento circa l'impossibilità di eseguire all'interno tale servizio). Nel provvedimento sono indicate direttamente le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, ovvero viene fatto esplicito riferimento al disciplinare d'incarico.
3. Nel caso di esecuzione di lavori in Economia in esecuzione diretta o tramite il cottimo fiduciario, la Giunta Comunale, con l'atto di indirizzo ovvero di autorizzazione all'esecuzione di tali opere in economia, individua il “Responsabile”, gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell’art. 92 del “Cdice” e i loro collaboratori, ovvero il professionista esterno a cui affidare in parte o in toto il servizio di progettazione (a seguito di apposita dichiarazione fatta dal Responsabile del Procedimento circa l'impossibilità di eseguire all'interno tale servizio). Nel provvedimento sono indicate direttamente le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, ovvero viene fatto esplicito riferimento al disciplinare d'incarico.
 4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
 5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'art.7, comma 1, del presente regolamento.
 6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
 7. L'organo competente, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite massimo consentito, la misura del “compenso Incentivante”, secondo criteri correlati all'entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all'attività da espletare, come definiti alle Tabelle “A” e “B” allegata al presente regolamento.
 8. La misura del “compenso Incentivante”, si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle “A” e “B” allegata al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del “compenso Incentivante”, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
 9. La somma determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 8 e 9 è ripartita fra i soggetti destinatari, con i criteri previsti alle tabelle “C, C1 e C2” allegata al presente regolamento.
 10. La ripartizione del “compenso incentivante” al personale incaricato verrà stabilita dall'organo competente al momento dell'individuazione del personale stesso.
 11. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'art. 92, comma 5, del Codice.
 12. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un'attività di progettazione e una maggiore spesa e sempre ché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art.132, comma 1, lettera e) del Codice. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
 13. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
 14. La liquidazione delle somme spettanti al Responsabile e ai suoi collaboratori è effettuata, per il 50% entro 60 giorni dall'approvazione del progetto o degli atti inerenti le procedure in economia e per la restante quota entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.
 15. La liquidazione delle somme spettanti al RUP e ai suoi eventuali collaboratori nel caso di concessione di lavori pubblici o Project Financing (vista la particolarità della procedura e l'evidente differenza burocratica e formale con l'appalto), è effettuata, per il 50% entro 60 giorni dalla sottoscrizione della concessione con la ditta concessionaria e per la restante quota entro 60 giorni dalla data di completamento delle opere.
 16. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti incaricati della progettazione, ai coordinatori della sicurezza per la progettazione e ai loro collaboratori è effettuata entro novanta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente.

17. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti nella fase di direzione e di collaudo (anche statico) e ai loro collaboratori è effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.
18. Nel caso di lavori e opere effettuate precedentemente all'approvazione del presente Regolamento e/o in corso alla data di approvazione dello stesso i tempi di cui ai precedenti commi devono intendersi intercorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

“Compenso Incentivante”

redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione è riportata fra i dipendenti dell'ente che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a quest'ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico.
3. Il “compenso incentivante” di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati alla progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, sempre che gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti .
4. L'organo Comunale competente individua il responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del 30%.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dell'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
6. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'art.7, comma 1, del presente regolamento.
7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
8. Il “compenso incentivante” è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella “D” allegata al presente regolamento.
9. La liquidazione del compenso è effettuata, per il 80% entro 60 giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro 60 giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.
10. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota d'acconto del 50%, sempre che la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissioni di redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 7

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il “compenso incentivante”:
 - a) I dipendenti incaricati per la progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art.132 comma 1, lettera e) del Codice , fatto sempre salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del Codice.
 - b) I dipendenti incaricati dalla progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiori di oltre la metà il termine assegnato;
 - c) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico del Codice o del Regolamento Generale o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'art.5, comma 3, e dell'art.6 comma 4 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ente ha diritto di riprendere quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 8

Iscrizione all'Albo Professionale

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati dai dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della [legge 18 novembre 1998, n. 415](#), in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione, come prescritto all'art. 253 comma 16 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
2. Gli incarichi attinenti la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, potranno essere svolte da personale interno all'ente qualora in possesso del corso di abilitazione specifico ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Articolo 8 bis

Copertura assicurativa

1. L'amministrazione garantisce i dipendenti incaricati per lo svolgimento delle progettazioni oggetto del presente regolamento con apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a totale carico dell'amministrazione stessa.
2. L'Amministrazione comunale garantisce per intero e con risorse proprie apposita copertura assicurativa ai tecnici comunali, incaricati quali RUP, quali Direttori dei Lavori o quali responsabili dei Piani per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per gli ulteriori rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, e derivanti dall'esercizio delle funzioni assegnate, ferma l'esclusione del caso di dolo o di colpa grave.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente articolo dovranno trovare copertura su risorse proprie del bilancio comunale.

Articolo 9

Orario di lavoro e spese accessorie

1. Le attività oggetto del presente regolamento, vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 10

Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto oggetto di tale materia e non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa in materia ovvero all'articolo 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ed alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 43/2000 del 25/09/2000;
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. Nelle evenienze richiamate al comma precedente, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Articolo 11

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per tutti gli interventi e le opere oggetto del presente regolamento in corso di realizzazione e/o già realizzati alla data di approvazione dello stesso relativi ad opere successive all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno attribuiti i compensi previsti dalla normativa a coloro che ne abbiano titolo, con le modalità e i tempi di cui al precedente art. 5 .
2. L'accantonamento necessario per il finanziamento di tali fondi, è previsto nel quadro economico degli interventi. Qualora nel quadro economico non sia previsto il dovuto accantonamento, il regolamento stesso rende l'accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.
3. Nel caso in cui i lavori siano già ultimati e/o non sia possibile modificare e riapprovare il suddetto quadro economico, l'accantonamento potrà essere reperito nelle economie di spesa, ovvero da capitolo di bilancio appositamente istituito.

Articolo 12

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

TABELLA “A”

Determinazione della misura del compenso incentivante in base alla tipologia dell'intervento

A1. Per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo, manutenzioni straordinarie ed ordinarie.

Importo intervento	%
Fino a € 600.000	2,00
Oltre € 600.000 fino a € 1.000.000	1,95
Oltre a € 1.000.000	1,90

A2. Per prestazioni in economia.

Importo intervento	%
Fino a € 100.000	2,00
Oltre € 100.000 fino a € 200.000	1,90

A3. Per interventi realizzati attraverso la concessione di lavori pubblici, il Project financing o analoghi sistemi di affidamento.

Importo intervento	%
Fino a € 2.000.000	2,00
Oltre € 2.000.000 fino a € 10.000.000	1,95
Superiore a € 10.000.000	1,90

TABELLA “B”

Ripartizione di compenso incentivante per livello di progettazione

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	%
Preliminare	25
Definitivo	35
Esecutivo	40
Nel caso di incarichi parziali affidati all'esterno, le quote di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte in funzione all'entità della prestazione non svolta. I progetti da eseguire con le modalità previste dal vigente regolamento sui lavori in economia per le quali è prevista la redazione di un elaborato di riferimento, saranno considerati onnicomprensivi di tutte le prestazioni previste dalla tabella.	

TABELLA “C”

Criteri di Ripartizione del compenso incentivante riferiti all'attività svolta

ATTIVITA'	%
Responsabile unico	30
Incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori	40
Incaricati della redazione del piano di sicurezza e attività di coordinamento sicurezza in fase esecutiva loro tecnici collaboratori	5
Incaricati per la direzione lavori e loro tecnici collaboratori.	15
Incaricati, dal collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e loro tecnici collaboratori	10
Le prestazioni di cui sopra sono cumulabili ad uno stesso soggetto qualora abbiano svolto più funzioni, purché tra essi non incompatibili.	

TABELLA "C1"

Criterio di Ripartizione del compenso incentivante desunto dalla tabella C riferiti all'attività di Responsabile unico quota complessiva suddivisa tra la fase di progettazione e quella di direzione lavori

ATTIVITA'	%
Attività di progettazione	55
Attività di direzione lavori	45

TABELLA "C2"

Criterio di Ripartizione del compenso incentivante tra tecnici incaricati e collaboratori

RUOLO	%
Tecnico incaricato	80
Collaboratore tecnico	20

TABELLA "D"

Criteri di ripartizione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione

ATTIVITA'	%
Responsabile del procedimento	15
Progettisti	75
Collaboratori	10

Esemplificazione della ripartizione dell'incentivo. Intervento di nuova realizzazione:

- 1) Importo lavori incluso oneri sicurezza: € 20.000,00
- 2) Tabella A1 percentuale applicabile 2% pari ad € 400,00
- 3) Tabella C quota RUP = 30% pari ad € 120,00
- 4) Tabella C quota progettista = 40% pari ad € 160,00
- 5) Tabella C quota DL ed emissione CRE = 15%+10% = € 100,00
- 6) Tabella C quota coordinatore sicurezza = 5% = € 20,00

Nel caso oltre al soggetto incarico di svolgere una certa attività professionale vi siano anche collaboratori tecnici l'importo desunto viene ripartito utilizzando i coefficienti percentuali individuati nella tabelle C2

Ripartizione dell'attività di progettazione tra progettista e collaboratore tecnico:

Quota complessiva per attività di progettazione da tabella C = € 160,00

- 1) Quota progettista incaricato = 80% pari ad € 128,00
- 2) Quota collaboratore tecnico = 20% pari ad € 32,00